

CONTENZIOSO

Definizione dell'accertamento e riduzione delle sanzioni

di **Luigi Ferrajoli**

La riduzione delle liti tributarie rappresenta da sempre l'obiettivo primario perseguito dal Legislatore nell'ambito della propria politica fiscale, ragione che ha comportato l'introduzione nel nostro ordinamento di un **ampio ventaglio di istituti deflattivi** che, nel corso del tempo, hanno subito diverse modificazioni.

Com'è noto **il procedimento tributario si articola in diverse fasi** per ognuna delle quali è prevista l'attivazione dello **specifico istituto deflattivo**. In particolare, il procedimento tributario si compone di quattro principali momenti: la fase di controllo fiscale, la redazione del processo verbale di constatazione, l'emanazione dell'avviso di accertamento ed, infine, l'eventuale proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Venendo al caso che ci occupa, in seguito **all'emanazione dell'atto impositivo** il contribuente potrà definire la propria posizione tramite differenti strade: quella dell'autotutela, quella dell'acquiescenza, quella dell'accertamento con adesione e quella della definizione agevolata delle sanzioni. A tali istituti, si aggiungono gli ulteriori strumenti del **reclamo e della conciliazione** (giudiziale ed extragiudiziale) i quali consentono di evitare o concludere il giudizio definendo la pretesa tributaria tramite accordo con l'Amministrazione finanziaria.

L'opportunità di avvalersi di uno strumento piuttosto che un altro **varia in base alla specifica fattispecie**, ma solo tramite l'accertamento con adesione, il reclamo e la conciliazione il contribuente può effettuare la rideterminazione del tributo attraverso l'instaurazione del **contraddittorio** con l'Amministrazione finanziaria.

Se il contribuente ritiene corretta la pretesa erariale può rinunciare ad esperire azioni giudiziali ottenendo comunque **la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative**. Diversamente, l'autotutela rappresenta il tipico potere della Pubblica Amministrazione di **rettificare o annullare l'atto impositivo** in ottemperanza ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Naturalmente, qualora sia il contribuente ad accorgersi che la pretesa dell'Amministrazione finanziaria contenga un **errore** lo stesso può richiedere la correzione o l'**annullamento** dell'atto presentando **domanda in autotutela** in cui sia esposta la sintetica narrazione dei fatti corredata da documentazione atta a dimostrare l'illegittimità dell'avviso di accertamento.

Diversamente, tramite **l'accertamento con adesione** il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare apposita istanza chiedendo all'Ufficio la

formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. Al fine di **garantire il contraddittorio** diretto al raggiungimento di un accordo, la presentazione dell'istanza sospende per un periodo di novanta giorni il termine per la proposizione del ricorso. Il contribuente può avvalersi dell'ausilio di un professionista durante tale procedura che termina con la **redazione dell'atto di accertamento con adesione** in duplice copia, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. L'articolo 7 del D.Lgs. 218/1997 prevede espressamente che nel corpo dell'atto devono essere "*indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute*" che, per il perfezionamento della procedura, dovranno essere versate **in unica soluzione**, ovvero in forma rateale (massimo 8 o 16 rate trimestrali, a seconda se la pretesa superi o meno i 50.000 Euro), entro il termine di venti giorni dalla data di redazione dell'atto.

Tra i principali vantaggi dell'accertamento con adesione rientra certamente la possibilità di beneficiare della **riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale**.

Con il D.Lgs. 159/2015 è stato recentemente riformato l'istituto del reclamo/mediazione divenuto obbligatorio per tutte le vertenze di valore non superiore ai 20.000 Euro. Nello specifico, il ricorso proposto dal contribuente produce **automaticamente gli effetti del reclamo** e non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica dell'atto, termine entro il quale deve concludersi la procedura amministrativa. In caso di **buon esito della procedura**, l'articolo 17-bis, comma 7, D.Lgs. 546/1992 prevede che "*le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge*".

In ultimo, tramite l'istituto della conciliazione (anch'essa oggetto di revisione da parte del D.Lgs. 159/2015) che può essere **giudiziale o extragiudiziale** il contribuente può beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative che saranno dovute nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del **primo grado di giudizio** e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ▶▶
CON LUIGI FERRAJOLI
Milano dal 21 ottobre